

La Direttiva (UE) 2024/1203 dell'11 aprile 2024 – Tutela penale dell'ambiente

Avv. Cosimo Pacciolla
Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance

Roma, 29 Ottobre 2024



Il Codice Penale

La disciplina penale «generale» dell'ambiente:

Art. 674 Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con **l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.**



Il Codice Penale

La disciplina penale «generale» dell'ambiente:

Art. 439 c.p. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque **avvelena acque** o sostanze destinate all'alimentazione, **prima che siano attinte o distribuite per il consumo**, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte

Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque **corrompe o adultera acque** o sostanze destinate all'alimentazione, **prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica**, è punito con la reclusione da tre a dieci anni



Il Codice Penale

La disciplina penale «generale» dell'ambiente:

Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e **439** è punito:

1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo **439** stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli **440**, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.



Il Decreto Legislativo n. 152/06

La disciplina dell'inquinamento e l'obbligo di bonifica:

Art. 242 D.lvo n. 152/06

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, **il responsabile dell'inquinamento** mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Art. 245 D.lvo n. 152/06 Obblighi di intervento e di notifica da parte dei **soggetti non responsabili della potenziale contaminazione**

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, **il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione** alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e **attuare le misure di prevenzione** secondo la procedura di cui all'articolo 242.



Il Decreto Legislativo n. 152/06

La disciplina dell'inquinamento e l'obbligo di bonifica:

Art. 257 D.lvo n. 152/06: Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è **punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica** in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)



DELITTI AMBIENTALI

Entrati in vigore il 22.5.2015 (L. 68/15), modificando:

Codice Penale

Introduzione di sei nuovi Delitti (inquinamento e disastro punibili anche per colpa e di mero pericolo; abbandono materiale alta radioattività; impedimento al controllo; omessa bonifica)

Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/06

- Modifica Art. 257 e 260 (confisca);
- Introduzione nuova parte sesta-bis Illeciti amministrativi e penali in materia ambientale (art. 318bis e seguenti)

Responsabilità per le persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001

Art. 25-undecies



DELITTI AMBIENTALI

Art. 452-bis. - (*Inquinamento ambientale*)

È punito con la **reclusione** da **due a sei anni** e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

1. **delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative** del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



DELITTI AMBIENTALI

Art. 452-ter. - (***Disastro ambientale***)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. **Costituiscono** disastro ambientale **alternativamente**:

- 1) l'alterazione **irreversibile dell'equilibrio** di un **ecosistema**;
- 2) l'alterazione **dell'equilibrio di un ecosistema** la cui eliminazione risulti **particolarmente onerosa** e conseguibile solo con **provvedimenti eccezionali**;
- 3) l'**offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo**.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.



DELITTI AMBIENTALI

Art. 452-*quater*. - (***Delitti colposi contro l'ambiente***).

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso **per colpa**, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da **un terzo a due terzi**.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-terdecies (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro.

*Conseguentemente, al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, all'articolo 257, all'inizio del 1° comma sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,» e il comma 4 è sostituito: 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le **contravvenzioni ambientali** contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1»*



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- La vecchia disciplina sulla criminalità ambientale risale al 2008, con la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che è stata recepita entro il dicembre 2010. La direttiva integrava l'attuale **sistema sanzionatorio amministrativo con sanzioni penali** per rafforzare il rispetto delle leggi in materia di protezione dell'ambiente. La sostituzione della direttiva 2008/99/CE è regolata agli artt.26 e 27 della Direttiva 2024/1203.
- La Direttiva si limitava a stabilire uno standard minimo di protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale degli Stati membri che restavano liberi, comunque di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose. Il provvedimento non ha avuto molto effetto nella pratica: il numero di casi di reati ambientali indagati e condannati con successo è rimasto a un livello molto basso. L'UE stima che nel periodo fra 2018 e 2021 nell'UE il valore totale dei sequestri è stato di 8,3 milioni di EUR e solo 829 arresti. (dati Italia 2023 – **319 arresti** e 7.152 sequestri – 211 milioni nel 2022)



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- L'UE ha adottato misure per combattere tutte le forme di criminalità ambientale, anche introducendo norme sulla gestione dei rifiuti e sul commercio di flora e fauna selvatica.
- In base ai dati UE la criminalità ambientale è la 3^a attività criminale al mondo, dopo il traffico di stupefacenti e la contraffazione e cresce a un tasso del 5-7% l'anno, provocando perdite per 110-281 miliardi di USD ogni anno.

Le conseguenze della criminalità ambientale

- ✓ aumento dei livelli di inquinamento
 - ✓ degrado della fauna selvatica
 - ✓ riduzione della biodiversità
- ✓ perturbazione dell'equilibrio ecologico
 - ✓ rischi per la salute umana.



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

La Direttiva contiene 30 articoli che aggiornano la tutela penale dell'ambiente attualmente esistente: si rivolge agli Stati (art.30), entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (avvenuta il 30 aprile '24), quindi dal 20 maggio 2024.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 21 maggio 2026.

Stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni (art.2) al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

Definisce i nuovi reati (art.3) ovvero le condotte che, se poste in essere quanto meno **per grave negligenza**, costituiscono reato qualora siano illecite.

Le sanzioni sono previste all'art.5 (per le persone fisiche) e all'art.7 (per le persone giuridiche) di cui si regola la Responsabilità giuridica (art.6). Fissa i termini di prescrizione all'art.11.

Fra gli altri articoli rilevanti, la Direttiva 2024/1203 richiede agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027. Inoltre, dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l'efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

Il numero di condotte che costituiranno reato passerà da nove a venti. I nuovi reati comprendono il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai “**reati qualificati**” che si applica quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca:

- a. la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat;
- b. o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

Tra i nuovi reati (art.3) figurano:

- il commercio illegale di legname;
- l'esaurimento delle risorse idriche;
- le gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;
- l'inquinamento provocato dalle navi;
- i “reati qualificati”, ovvero quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all'**ecocidio** (ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l'inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).

DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- a. **lo scarico**, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- b. **l'immissione sul mercato**, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- c. **la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato**, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

q) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell'allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all'interno di un sito protetto, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono **significativi**;



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

I nuovi reati ambientali saranno punibili (art.5 e 7) con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno.

- per i cosiddetti **reati qualificati il massimo è di 8 anni** di reclusione;
- per quelli che causano la morte di una persona 10 anni;
- per tutti gli altri 5 anni.

Per i trasgressori è previsto il risarcimento del danno ed il ripristino dell'ambiente danneggiato, oltre a **sanzioni pecuniarie pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di EUR.**



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- Nella nuova direttiva si prevede che gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio. Inoltre, si prevede sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per gli informatori (**whistleblower**) che denunciano reati ambientali (art.14).
- Gli Stati membri dovranno anche organizzare corsi di formazione specializzati per forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale (art.18).
- I dati sui reati ambientali raccolti dai governi dell'UE dovrebbero inoltre consentire di affrontare meglio la questione e aiutare la Commissione ad aggiornarne regolarmente l'elenco (art.22).

DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- A proposito della direttiva il relatore per il Parlamento europeo Antonius Manders (PPE, NL) ha rimarcato la lotta alla criminalità transfrontaliera e la maggiore responsabilità a cui andranno incontro **i dirigenti di impresa chiamati a rispondere di un dovere di diligenza.**
- “È giunto il momento che la lotta alla criminalità transfrontaliera assuma una dimensione europea, con sanzioni armonizzate e dissuasive che impediscano nuovi reati ambientali. Con questo accordo, chi inquina paga. Ma non solo: è anche un enorme passo avanti nella giusta direzione. **Qualsiasi dirigente d'impresa responsabile di provocare inquinamento, infatti, potrà essere chiamato a rispondere delle sue azioni, al pari dell'impresa.** Con l'introduzione del dovere di diligenza, poi, non ci sarà modo di nascondersi dietro a permessi o espedienti legislativi.”



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- Per le imprese le sanzioni pecuniarie (art.7) ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di EUR. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di EUR.
- Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- **lo scarico**, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- **l'immissione sul mercato**, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- **la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato**, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora
- la fabbricazione, l'impiego, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- **la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti**, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario



DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- **la spedizione di rifiuti** se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;
- **lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi** rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino;
- **l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose**, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e se **tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;**
- **la costruzione, l'esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto** rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom30, 2014/87/Euratom31 o 2013/51/Euratom32 del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- **l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;**

DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e di uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
- il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e l'importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell'allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;
- l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;
- **qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto**, o la perturbazione delle specie animali elencate nell'allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all'interno di un sito protetto, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;
- l'introduzione nel territorio dell'Unione, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell'Unione, se tali condotte violano:
- le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;
- la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024 sulla produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.

Thank you for your attention.

